

diamo radici al futuro

Protocollo di Intesa

tra

Parco Archeologico di Pompei (di seguito definito come “**Parco**”), con sede in Pompei, via Plinio n. 26, C.F.: 90083400631, rappresentato dal Direttore Generale *ad interim* Prof. Massimo Osanna giusto DPCM del 21.10.2020, registrato alla Corte dei Conti n° 2295 del 21.10.2021, domiciliato per la carica ove sopra


e

Arbolia S.p.a. Società Benefit italiana con sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara 7, iscritta al registro delle Imprese di della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi con n. 11313400969 e al R.E.A di Milano con n. 2593874, codice fiscale e partita IVA n. 11313400969, (di seguito definita come “**Arbolia**”), rappresentata dall’Amministratore Delegato, Salvatore Ricco, nato a Grottaglie il 15 maggio 1976, domiciliato per la carica ove sopra

(Arbolia e il Parco ciascuna individualmente “**Parte**” congiuntamente le “**Parti**”).

Premesso che

- I. ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), il Ministero della Cultura -MIC esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- II. Il Parco è un istituto del Ministero che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell’ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- III. il Parco ha tra le sue finalità statutarie quella di provvedere ad una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’area archeologica di Pompei e dei Siti rientranti nel proprio ambito di competenza, attraverso la promozione di progetti di valorizzazione, ricerche tematiche e progettuali destinate a migliorare anche la fruizione;
- IV. il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’art.6 definisce la funzione di “valorizzazione” dei beni culturali identificandola nell’attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- V. il Parco ha intenzione di procedere alla riqualificazione di alcune aree opportunamente identificate per l’attuazione di alcuni progetti di imboscamento, tenuto conto anche degli ultimi interventi di abbattimento residui necessari, e a tal fine ha predisposto ed è in costante



diamo radici al futuro

aggiornamento un piano di infoltimento, integrazione e imboschimento delle aree verdi, anche nell'ambito della manutenzione del verde, per garantirne una migliore fruizione da parte della collettività e la valorizzazione del Parco stesso;

- VI. Arbolia è una società benefit costituita da Snam S.p.A. che nell'ambito della promozione di azioni concrete per il contrasto ai cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità dell'aria delle città e la creazione di aree verdi a beneficio delle comunità locali, realizza iniziative di riqualificazione del territorio mediante l'imboschimento, tra l'altro, su aree appartenenti alla pubblica amministrazione/agli enti locali;
- VII. l'obiettivo di valorizzare il territorio da parte di Arbolia si inserisce nel quadro di una politica di sostenibilità e nel perseguimento di iniziative concrete volte a rispondere ai grandi *trend* internazionali relativi alla transizione energetica e al *climate change*, con un focus primario alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni;
- VIII. è interesse comune delle Parti coinvolte nel presente protocollo definire e mettere in atto una collaborazione nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- IX. le Parti, pertanto, intendono sottoscrivere, un protocollo di intesa al fine di collaborare alla realizzazione di un progetto di valorizzazione per l'imboschimento di alcune aree di competenza del Parco Archeologico di Pompei attraverso una preliminare attività volta ad identificare e dettagliare le aree oggetto di un eventuale e successivo intervento di imboschimento da parte da parte di Arbolia.

Tutto ciò premesso, richiamata la suesposta premessa quale elemento sostanziale ed integrativo del presente atto,


Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto

Le Parti, con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, al fine di collaborare per la realizzazione di un progetto di valorizzazione attraverso l'imboschimento di alcune aree di competenza del Parco Archeologico di Pompei, intendono intraprendere una preliminare collaborazione volta:

- (i) all'individuazione dei terreni oggetto dei possibili interventi di imboschimento (e a tal fine, il Parco si impegna a mettere a disposizione di Arbolia le informazioni necessarie per la valutazione di fattibilità e per l'elaborazione del Progetto di Imboschimento);
- (ii) all'individuazione e implementazione di ulteriori azioni di sviluppo a medio o lungo termine nell'ambito del medesimo Progetto, questo da realizzarsi successivamente e con le previste procedure di legge;

1.1 Le Parti, pertanto, con il presente protocollo di intesa ("Protocollo"), danno atto che:




diamo radici al futuro

- a) Arbolia ha intenzione di procedere alla realizzazione di interventi di imboscamento mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive, autoctone o comunque ricomprese nella flora pompeiana, su terreni nella disponibilità del Parco, attraverso anche interventi di sponsor/partner privati che dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione del Parco (**“Interventi di Imboschimento”**);
- b) i terreni su cui effettuare gli Interventi di Imboschimento saranno specificatamente individuati in accordo tra le Parti tra quelli disposti a corona della città antica al di fuori della cinta urbana, nella cosiddetta fascia *extramoenia*;
- c) le piante messe a dimora saranno di proprietà del Parco e Arbolia avrà l'onere, nei due anni di manutenzione di cui al successivo paragrafo 1.2.c di sostituire a propria cura e spese gli esemplari non attecchiti o morti o malati o particolarmente indeboliti;
- d) Arbolia, una volta individuati i terreni e definiti i progetti di imboscamento con il relativo impegno economico al fine di verificare e applicare le procedure previste dalla normativa in essere, sottoporrà al Parco le proprie proposte di intervento complessivo da effettuare e con le modalità individuate d'intesa con il Parco nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile;

1.2 Nell'ambito della propria attività di proposta di intervento di imboscamento, Arbolia si impegnerà, nel caso di realizzazione dell'intervento di imboscamento, a:

- a) garantire a propria cura e spese, e attraverso anche la ricerca di propri finanziatori/sponsor, l'intervento di imboscamento secondo un progetto esecutivo redatto da un tecnico forestale abilitato previo parere positivo da parte del Parco ed eventuali altri enti preposti;
- b) garantire, a propria cura e spese, la manutenzione delle specie messe a dimora per i primi due anni, a partire dal termine della stessa messa a dimora e redigendo apposito piano di cure colturali, fermo restando che a partire dall'inizio del terzo anno e per almeno venti anni, (periodo necessario per valutare e garantire il pieno sviluppo delle specie) l'obbligo di manutenzione nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di imboscamento, delle indicazioni dell'eventuale soggetto certificatore e comunque nel rispetto delle leggi in materia di gestione forestale, resterà in capo a Parco (come richiamato al successivo paragrafo 1.3.b) che solleva Arbolia da qualunque obbligo e responsabilità in tal senso.
- c) fornire supporto per la definizione delle modalità di comunicazione dell'iniziativa nelle aree suddette.

1.3 Nell'ambito dei singoli ed eventuali Interventi di Imboschimento, che dovessero essere realizzati, Parco si curerà di:




diamo radici al futuro

- a) mettere a disposizione di Arbolia l'utilizzo dei terreni per la realizzazione degli interventi di imboschimento e la manutenzione per i primi due anni delle specie messe a dimora;
- b) garantire la manutenzione del bosco a partire dall'inizio del terzo anno dal termine della piantumazione per almeno venti anni, a propria cura e spese, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di imboschimento, delle indicazioni dell'eventuale soggetto certificatore e comunque nel rispetto delle leggi in materia di gestione forestale. Al termine di detto periodo il Parco gestirà l'area nel rispetto del regolamento Forestale vigente;
- c) consentire ad Arbolia e ai finanziatori/sponsor che hanno sostenuto economicamente l'intervento di posizionare una targa informativa, che verrà concordata con il Parco all'interno dell'area interessata dall'intervento di imboschimento, nonché di acquisire materiale fotografico dell'area e riprese video delle attività di imboschimento che verranno utilizzati esclusivamente per la comunicazione del progetto dietro specifica approvazione del materiale prodotto da parte del Parco;
- d) autorizzare Arbolia e i suoi finanziatori/sponsor che hanno sostenuto economicamente l'intervento all'accesso al luogo di imboschimento per l'organizzazione di eventi legati al progetto stesso. Tale accesso dovrà essere, in ogni caso, richiesto per iscritto con apposita istanza dettagliata con congruo anticipo e sarà regolato da specifico accordo di tutela. Il Parco si riserva sin da ora una valutazione circa le istanze presentate che dovranno essere in linea con i fini istituzionali e comunque redatte secondo quanto previsto del Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi (Decreto PAP 285 del 4/10/2017) scaricabile al link: <http://pompeisites.org/commissione-eventi/>
- e) comunicare e divulgare l'iniziativa nelle occasioni istituzionali.

1.4 La sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non determina alcun impegno vincolante delle Parti alla formulazione o all'accettazione delle proposte di Intervento di Imboschimento o alla realizzazione, in tutto o in parte, delle stesse o del Progetto.

Ogni obbligo relativo ai singoli Interventi di Imboschimento a carico del Parco e di Arbolia, inclusi quelli relativi alla manutenzione e alla gestione dell'Intervento di Imboschimento, sorgeranno in capo alle Parti e saranno regolati da separati accordi di sponsorizzazione/partenariato relativi ai singoli Interventi di Imboschimento, previa verifica circa la corretta procedura da intraprendere prevista dalla normativa applicabile. Tali accordi potranno definire, tra l'altro, le attività di comunicazione connesse al progetto a favore di Arbolia e del soggetto terzo interessato a partecipare alla sponsorizzazione, che potranno comprendere, a titolo esemplificativo, la comunicazione attraverso i canali istituzionali, l'apposizione di targhe informative, l'acquisizione di materiale video e fotografico e



diamo radici al futuro

l'organizzazione di eventi, e che saranno disciplinati e regolamentati nell'accordo di sponsorizzazione che dovrà essere preventivamente sottoposto al parco e approvato dallo stesso. L'eventuale sottoscrizione di tali accordi sarà comunque subordinata al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti, fermo restando il rispetto della normativa in essere per tale materia.

2 Durata

- 2.1 Il presente Protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga per iscritto da concordare tra le Parti.
- 2.2 Ciascuna Parte potrà risolvere anticipatamente il presente Protocollo in qualunque momento con preavviso scritto di 30 giorni.
- 2.3 Alla scadenza, fatto salvo l'eventuale periodo di proroga tra le Parti, continueranno ad operare in modo coordinato per le sole attività connesse al completamento degli Interventi di Imboschimento in corso di realizzazione ai sensi degli accordi di cui al precedente art. 1.4, già sottoscritti.


3 Gruppo di lavoro

- 3.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono a proprie spese delle proprie strutture interne e dei propri consulenti e collaboratori esterni per le attività di programmazione, analisi, sviluppo e valutazione delle iniziative.
- 3.2 Le Parti costituiscono i gruppi di lavoro per una o più iniziative di cui al presente Protocollo, allocando le necessarie rispettive risorse professionali.

4 Responsabilità Amministrativa e Anticorruzione

- 4.1 Il Parco dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, il Codice Etico, il "Modello 231" e le "Linee Guida Anticorruzione" di Arbolia (tutti documenti consultabili e stampabili sul sito internet www.snam.it). Il Parco dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto, misure idonee ad assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione¹ così come Arbolia si impegna a rispettare quanto previsto da PTPCT del MIC e dalle normative in esso richiamate.
- 4.2 Le Parti convengono che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave

¹ "Leggi Anticorruzione": il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l'UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.



diamo radici al futuro


inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

5 Confidenzialità

- 5.1 Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti, di cui verranno in possesso le altre durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato, nonché la pubblicizzazione, fatto salvo quanto previsto nei singoli accordi di sponsorizzazione. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
- 5.2 Le Parti potranno dare diffusione alla sottoscrizione del presente Protocollo ed alle risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet o canali *social*, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente e per iscritto i relativi contenuti di massima a meno che tale comunicazione, comunicato stampa o dichiarazione pubblica non siano richiesti dalla legge o da un'Autorità competente legittimamente autorizzata a richiedere tale divulgazione, dandone previa notizia all'altra Parte, ove legalmente possibile.

6 Trattamento dei Dati Personali

- 6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), pertanto si obbligano a eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità al presente Protocollo.
- 6.2 Con la sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte presta il consenso, per sé e per i propri dipendenti, all'eventuale trattamento di dati personali e a trasmettere i dati personali esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione dei predetti dati è necessaria ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- 6.3 I dati personali acquisiti e/o ricevuti, da ciascuna delle Parti, in esecuzione del Protocollo, saranno conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali gli stessi saranno raccolti e trattati, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità.
- 6.4 Trascorsi 5 giorni dalla data di scadenza del Protocollo ovvero dalla data di risoluzione o cessazione dello stesso, per qualsivoglia causa, ciascuna Parte avrà l'obbligo di cancellare tutti i dati acquisiti nell'esecuzione del rapporto contrattuale.



diamo radici al futuro

7 Limitazione di responsabilità

7.1 Ciascuna Parte assumerà le proprie decisioni sulla base di autonome valutazioni e, pertanto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per (i) danni indiretti di qualsiasi tipo, ivi inclusi i costi o i danni derivanti dall'interruzione o risoluzione del presente Protocollo o delle trattative per la definizione degli accordi collegati e connessi, e (ii) qualsiasi perdita, danno o responsabilità (di natura contrattuale o extracontrattuale) in qualsiasi modo derivante o connessa all'attuazione o alla risoluzione del presente Protocollo.

8 Natura non Vincolante

8.1 Eccetto che per i seguenti articoli: 2 (Durata), 4 (Responsabilità Amministrativa e Anticorruzione), 5 (Confidenzialità), 6 (Trattamento dei Dati Personali), 7 (Limitazione di Responsabilità), 10 (Comunicazioni) e 0 (Legge Applicabile e Foro Competente), che sono legalmente vincolanti per le Parti, questo Protocollo non determina alcun impegno vincolante delle Parti alla realizzazione in tutto o in parte degli Interventi di Imboschimento.

9 Altre Previsioni

9.1 Questo Protocollo non è inteso a costituire alcun tipo di associazione, consorzio, *joint venture*, società o altra organizzazione di alcun genere tra le Parti. Nessuna Parte potrà rappresentare l'altra in qualunque modo in relazione al presente Protocollo ed al suo oggetto.

10 Responsabili e Comunicazioni

10.1 Parco ha nominato quale responsabile del presente protocollo il Funzionario Arch. Paolo Mighetto, già responsabile del Programma di imboschimento delle aree *extramoenia* e dei siti periferici del Parco giusta nomina di cui al prot. n° 1785 del 22/2/2021.

10.2 Arbolia nomina quale responsabile del presente protocollo il Dott. Dario Manigrasso in qualità di Head of Operations.

10.3 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica, PEC, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere indirizzate a:

- quanto al Parco:
Alla cortese attenzione dell' Arch. Paolo Mighetto;
email: pa-pompei@beniculturali.it, paolo.mighetto@beniculturali.it
pec: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
- quanto ad Arbolia:
Alla cortese attenzione del Dott. Dario Manigrasso;
Email: dario.manigrasso@snam.it
pec: arbolia@pec.snam.it.

11 Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole ed in pieno spirito di collaborazione reciproca le eventuali controversie tra loro insorte in relazione al presente Protocollo. Nel caso in cui non si possa addivenire ad una definizione amichevole, tutte le controversie derivanti dal presente Protocollo o in relazione allo stesso, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

In data _____

Le Parti,

Arbolia S.p.a Società Benefit

L'Amministratore Delegato

Dr. Salvatore Ricco

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale *ad interim*

Prof. Massimo Osanna

